

P.U. 199/2025 BRAVOL SRL



TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

Sezione Terza Civile

Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale, in persona dei magistrati di cui appresso

Dott. Caterina Giovanetti Presidente

Dott. Patrizia Fantin

Giudice rel.

Dott. Alessandro Longobardi Giudice

a scioglimento della riserva assunta ha pronunciato il seguente

DECRETO ex art. 44 e 49 c.2 CCII

Esaminata la domanda ex artt. 40 e 44 CCII presentata in data 19.06.2025

da

BRAVOL SRL (C.F./ P.I. 02131380962) con sede in Correzzana via Principale n.17 rappresenta e difesa dall'avv. Christian Salvatore Bruno, rinunciatario al mandato come da comunicazione depositata il 15.10.2025;

richiamato il provvedimento emesso in data 19.06.2025 di concessione del termine di 60 giorni ex art. 44 CCII successivamente prorogato di ulteriori 60 giorni con decreto del 25.07.2025;

viste le note informative urgenti depositate il 15.10.2025 dal difensore della ricorrente;

vista altresì l'informativa urgente depositata il 16.10.2025 dal Commissario giudiziale dott.ssa Elena Quadrio;

richiamato il decreto di convocazione della società debitrice innanzi al Collegio ai sensi degli artt. 44 c.2, 49 e 106 c.2 CCII per l'udienza del 19.11.2025;

rilevato che

il difensore della ricorrente ha segnalato di essere venuto a conoscenza che il legale rappresentante della società, sig. Fumagalli Francesco “*con n. 4 disposizioni di bonifico, ha eseguito in favore proprio e di terzi ingenti pagamenti non autorizzati tali da ridurre drasticamente le sostanze attive precedentemente ivi presenti e, come detto, considerate*

*nell'attivo disponibile del piano di imminente deposito", circostanza confermata dal commissario il quale ha precisato che l'ammontare di detti bonifici era pari ad € 285.000,00 e che detti atti, dei quali né gli organi della procedura, né gli Advisor erano a conoscenza, dovevano qualificarsi come **distrattivi e pregiudizievoli per la massa dei creditori**, e conseguentemente apparivano "seriamente compromesse le possibilità di una soluzione efficace della crisi";*

all'udienza fissata sono comparsi il legale e l'advisor della società, rappresentando di aver rinunciato al mandato, il commissario ed il P.M. il quale ha depositato annotazione della Guardia di Finanza e ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di **BRAVOL SRL**

Ritenuto che

la condotta sopra indicata configuri atto diretto a frodare le ragioni creditorie ex art. 106 comma 2 CCII;

sussistano i presupposti di cui all'art. 44 comma 2 CCII

sussistano altresì i presupposti di cui agli artt. 49 e 121 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale

P.Q.M.

Visti gli artt. 106 c.2, 44 comma 2, 49 e 121 CCII

1. revoca il provvedimento di concessione dei termini adottato ai sensi dell'art. 44 comma 1 lettera a) CCII;

2. provvede come da separata sentenza alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni di competenza alla società, al Commissario Giudiziale provvisorio e al Pubblico Ministero.

Manda al Commissario giudiziale per la comunicazione ai creditori.

Monza, così deciso nella camera di consiglio del 19/11/2025

Il Giudice estensore

Patrizia Fantin

Il Presidente
Caterina Giovanetti